

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA**

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppe **DI PIETRO** Presidente f.f.

Claudio **GUERRINI** Consigliere

Khelena **NIKIFARAVA** Referendario – relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **62077** del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 28 ottobre 2020 nei confronti del Sig. **Andrea ORDOFENDI**, C.F. RDFNDR69S18G491L, nato il 18 novembre 1969 a Pescia (PT) ed ivi residente in Piazza G. C. Pupilli n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Betti (C.F. BTTRCR71S10A561T, indirizzo PEC per le comunicazioni riccardo.betti@pec.avvocatipistoia.it), presso il cui Studio in Montecatini Terme (PT), Via del Salsero n. 57 è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;

VISTO l'atto di citazione e i documenti tutti del giudizio;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 9 novembre 2022, con l'assistenza del Segretario dott. Andrea Pitzalis, il relatore referendario Khelena Nikifarava e il Vice Procuratore Generale

Chiara Imposimato, nessuno presente per il convenuto;

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione depositato in data 28 ottobre 2020, la Procura regionale presso questa Sezione Giurisdizionale esercitava l'azione di responsabilità per danno erariale nei confronti del Sig. **Andrea ORDOFENDI**, dipendente del Comune di Pescia (PT), chiedendone la condanna al risarcimento del danno arrecato all'Amministrazione di appartenenza, quantificato nella **somma complessiva di € 3.198,52** (oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio), **di cui € 198,52 a titolo di danno patrimoniale diretto** corrispondente agli oneri per il datore di lavoro delle 2 giornate di assenza (il 29 e il 30 maggio 2017) per cui è stato presentato un certificato medico poi rivelatosi un falso materiale e **€ 3.000,00 a titolo di danno all'immagine.**

La *notitia damni* è costituita dalla nota del Segretario Generale del Comune di Pescia (PT), indirizzata alla Procura Regionale in data 11 luglio 2017 ed avente ad oggetto "*Contestazione di addebito disciplinare dipendente ORDOFENDI ANDREA*". Nella nota il Segretario Generale rendeva noto che il Comune di Pescia aveva contestato al Sig. Ordofendi l'infrazione disciplinare di cui all'art. 55-*quater*, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001 per aver prodotto a giustificazione della propria assenza una certificazione medica, presumibilmente, in tutto o in parte falsa.

Nel corso dell'istruttoria, il Comune di Pescia (PT) precisava che nessun articolo di stampa, né servizi televisivi avevano dato notizia al pubblico del fatto illecito, mentre il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente veniva sospeso e riavviato più volte, in relazione all'evolversi prima dell'indagine e poi del processo penale.

In merito alla quantificazione del danno erariale contestato, la Procura Regionale precisava che il danno patrimoniale derivante da condotte di assenteismo era quantificato dall'Amministrazione di appartenenza in misura di € 99,26 per ciascuna delle due giornate di assenza ingiustificata (29 e 30 maggio 2017), pari al costo giornaliero del dipendente comprensivo di oneri e tredicesima mensilità, per un totale di € 198,52.

Con riferimento al danno all'immagine, la Procura Regionale evidenziava in primo luogo la non necessità per le condotte tipizzate dall'art. 55-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001 della condanna in sede penale con sentenza passata in giudicato. Ai fini della quantificazione del danno all'immagine in misura di € 3.000,00, pur in assenza di un *clamor* mediatico, la Procura Regionale riteneva rilevanti i seguenti elementi: *“il procedimento penale in corso, il ruolo rivestito dal dipendente comunale nel suo ambito lavorativo, il procedimento disciplinare in essere”*, nonché *“la particolare “odiosità” del metodo adoperato che ha caratterizzato la condotta fraudolenta finalisticamente orientata*

all'indebita percezione di benefici patrimoniali". Pertanto, in applicazione di "criteri di natura oggettiva (inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla reiterazione dello stesso), di natura soggettiva (legati al ruolo del pubblico dipendente nell'ambito della P.A.) e di natura sociale (legati alla negativa impressione suscitati nella opinione pubblica locale ed anche all'interno della stessa P.A., considerando che la diffusione della notizia non integra, dunque, la lesione del bene tutelato, ma ne indica semplicemente la dimensione".

Con sentenza del Tribunale di Pistoia n. 1515 del 28 ottobre 2021 (non definitiva, in quanto attualmente è pendente il giudizio d'appello, con l'udienza di discussione non ancora fissata), il Sig. Ordofendi veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 55-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001 e per l'effetto condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

In particolare, la sentenza penale di primo grado accertava la falsità materiale del certificato medico giustificativo dell'assenza del Sig. Ordofendi nelle giornate del 29 e del 30 maggio 2017, apparentemente sottoscritto dal dott. Angelo Nuti, in servizio presso l'U.O.C. Neurologia dell'Azienda U.S.L. di Viareggio, redatto su carta intestata della predetta struttura sanitaria, con diagnosi "*cervicalgia acuta*", prescrizione di due giorni di assoluto riposo e dicitura "*impossibilitato l'invio telematico*". Il predetto certificato veniva trasmesso dall'odierno convenuto

all'Amministrazione di appartenenza via e-mail in data 31 maggio 2017, mentre il successivo 9 giugno 2019 il Sig. Ordofendi trasmetteva al Comune di Pescia (PT), sempre a mezzo e-mail, un nuovo certificato medico, rilasciato sempre in data 29 maggio 2017 a firma del dott. Antonino Caputo dell'Azienda U.S.L. 3 di Pistoia, con diagnosi "*fimosi con sindrome febbrile*" e prescrizione di 5 giorni di riposo, ma non idoneo a giustificare l'assenza dal lavoro, in quanto rilasciato in sede di visita privata, al di fuori dell'orario di servizio. L'odierno convenuto sosteneva che il primo certificato sarebbe stato trasmesso per un mero errore di allegazione, quindi chiedeva all'Amministrazione di fare riferimento a questo secondo certificato, con diversa diagnosi.

Inoltre, la sentenza penale dava atto della regolare trasmissione telematica al Comune di Pescia (PT) del certificato medico rilasciato dal dott. Marco Rigutini, medico del S.S.N., con prognosi dal 31 maggio al 12 giugno 2017, e della documentazione medica attestante un ricovero ospedaliero del Sig. Ordofendi in data 31 maggio 2017.

II. All'esito del procedimento istruttorio, in data 21 luglio 2020 la Procura regionale emetteva l'invito a dedurre in relazione alle contestazioni di cui sopra; la notifica si perfezionava in data 24 luglio 2020, con il ritiro dell'atto da parte del Sig. Ordofendi presso la casa comunale del Comune di Pescia.

Decorso *inutiliter* il termine di 45 giorni assegnato per la presentazione di deduzioni o per la richiesta di audizione

personale, la Procura regionale esercitava l'azione di responsabilità per danno erariale, depositando l'atto di citazione in data 28 ottobre 2020.

III. Il convenuto si costituiva in giudizio in data 7 luglio 2021, con comparsa di costituzione a firma dell'Avv. Riccardo Betti del Foro di Pistoia, chiedendo, in via principale, di *“dichiarare inammissibile o comunque rigettare per l'infondatezza la domanda proposta dalla Procura attrice; per l'effetto mandare assolto l'Ordofendi Andrea da qualsiasi addebito; in via estremamente gradata e salvo gravame, nell'esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione, ridurre l'addebito posto a carico del convenuto”*.

A sostegno delle predette conclusioni, la difesa del convenuto insisteva che l'invio del certificato materialmente falso, attribuito al dott. Nuti, sarebbe avvenuto per mero errore, mentre il Sig. Ordofendi era in possesso del certificato del dott. Caputo con l'indicazione di diagnosi *“fimosi serrata”*, esattamente corrispondente alla patologia per cui l'odierno convenuto veniva sottoposto all'intervento chirurgico presso l'U.O. Chirurgia Generale dell'A.USL 3 di Pistoia in data 31 maggio 2017, di cui la difesa allegava anche la relazione clinica di dimissione con i dettagli dell'intervento eseguito e la terapia domiciliare postoperatoria prescritta. Pertanto non vi sarebbe stato alcun danno arrecato all'Amministrazione di appartenenza, in quanto il Sig. Ordofendi era oggettivamente impossibilitato a recarsi al

lavoro nei giorni 29 e 30 maggio 2017 a causa della patologia sofferta.

All'odierna udienza – nessuno presente per il convenuto – il PM contabile insisteva per l'accoglimento integrale della domanda.

La causa è, quindi, stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Con riferimento al merito della vicenda, il Collegio è dell'avviso che la domanda attorea nei confronti del convenuto Ordofendi meriti l'accoglimento, anche se con la riduzione del *quantum* del danno.

La circostanza dell'invio all'Amministrazione di un certificato medico materialmente falso per giustificare l'assenza dal lavoro, oltre ad essere accertata in sede penale con sentenza del Tribunale di Pistoia n. 1515 del 28 ottobre 2021 di condanna per il reato di cui all'art. 55-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001, è pacificamente riconosciuta anche dallo stesso Sig. Ordofendi.

La tesi difensiva, sostenuta dal Sig. Ordofendi in sede penale, per cui l'elaborazione del predetto certificato falso sarebbe stata eseguita "per gioco", al fine di insegnare al figlio adolescente le possibilità di rielaborazione grafica dei documenti (il falso certificato attribuito al dott. Nuti e trasmesso all'Amministrazione risulta predisposto mediante la rielaborazione di un precedente diverso certificato effettivamente rilasciato dal medico) e che poi l'invio del predetto certificato falso

sarebbe avvenuto per mero errore nell'allegare all'e-mail il documento falso invece di quello vero, appare poco credibile nel contesto complessivo dei fatti.

Infatti, il certificato "vero" del Dott. Antonino Caputo non era idoneo a giustificare l'assenza dal lavoro, in quanto rilasciato in sede di visita privata, al di fuori dell'orario di servizio, mentre il certificato "falso" trasmesso all'Amministrazione conteneva la dicitura "impossibilitato l'invio telematico" proprio per giustificare tale assenza.

La circostanza che il Sig. Ordofendi fosse effettivamente affetto dalla patologia che gli impediva la possibilità di recarsi al lavoro e che dopo due giorni di assenza ingiustificata per malattia l'odierno convenuto fosse ricoverato in ospedale e sottoposto ad un intervento chirurgico, non toglie il disvalore alla condotta della predisposizione di un certificato materialmente falso poi trasmesso all'Amministrazione per giustificare la propria assenza dal servizio.

La norma incriminatrice dell'art. 55-*quiquies*, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 sanziona la condotta di colui che "*giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia*". Pertanto, sono autonomamente sanzionate sia la falsità ideologica in merito allo stato di malattia sia l'utilizzo di una certificazione medica materialmente falsa, proprio per l'elevato disvalore sociale di entrambi i predetti comportamenti.

Pertanto, il solo utilizzo della certificazione medica materialmente falsa è sufficiente a determinare le conseguenze tipiche delle condotte di assenteismo fraudolento, nonostante lo stato di malattia effettivo del Sig. Ordofendi e a prescindere dalle motivazioni soggettive, razionali o meramente futili, per cui l'odierno convenuto si sia determinato ad elaborare il certificato falso poi effettivamente trasmesso all'Amministrazione, integrando in tal modo la fattispecie tipica dell'art. 55-*quinquies*, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.

Risulta pertanto ricorrente nella fattispecie il presupposto della falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'utilizzo di un certificato medico falso che costituisce il presupposto anche per il risarcimento del conseguente danno all'immagine dell'Amministrazione a norma dell'art. 55-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001, oltre che del danno patrimoniale diretto da retribuzioni indebitamente percepite durante l'assenza falsamente giustificata.

Infatti, la specialità delle norme in materia di assenteismo fraudolento rende indebita la percezione delle retribuzioni nel periodo dell'assenza ingiustificata, perché corrispondenti ad un esborso non dovuto, anche se il dipendente avrebbe potuto giustificare altrimenti la propria assenza. Infatti, nessuna utilità può essere derivata all'Amministrazione da una prestazione lavorativa mancante e la condotta fraudolenta di falso tenuta dall'interessato preclude la possibilità di ritenere giustificata *ex*

post l'assenza dal servizio, non essendo esigibile dal datore di lavoro un dovere di cooperazione in buona fede in presenza di una frode da parte del dipendente.

Pertanto, risultano integrati gli estremi della responsabilità amministrativa per danno patrimoniale diretto, essendo comprovata la sussistenza di tutti gli elementi tipici della responsabilità erariale segnatamente costituiti da: a) rapporto di servizio fra danneggiante e danneggiato; b) condotta antiggiuridica; c) elemento psicologico; d) pregiudizio finanziario pubblico; e) nesso eziologico tra condotta illecita ed evento dannoso.

Il danno patrimoniale diretto deve essere quantificato in misura di retribuzione lorda risultante dalla nota del 16 gennaio 2020 del Comune di Pescia. In particolare, rispetto al costo giornaliero di € 99,26, determinato tenuto conto del costo totale annuo di € 30.970,44, comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione e della tredicesima mensilità, occorre prendere a riferimento il rigo relativo alla retribuzione lorda annua, pari a € 21.000,84.

Ciò in conformità al principio di diritto espresso dalle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 24/2020/QM.

Pertanto, la misura di danno patrimoniale diretto deve essere rideterminata in € 134,62 (€ 67,31 per due giornate), importo da ritenersi comprensivo della rivalutazione monetaria.

In merito al *quantum* del danno all'immagine, in sede di determinazione equitativa *ex art.* 1226 e 2056 c.c., il Collegio

ritiene necessario tenere conto, da un lato, dell'oggettiva gravità della condotta di falso materiale, e, dall'altro lato, dell'assenza del *clamor* mediatico e del ridotto danno patrimoniale all'Amministrazione. Pertanto, si ritiene che il danno all'immagine da assenteismo debba essere equitativamente determinato in complessivi € 500,00, importo comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.

La condotta dolosa esclude la possibilità di ricorso al potere riduttivo.

In relazione a tutto quanto sopra precede, il Sig. Ordofendi deve essere condannato a risarcire al Comune di Pescia il danno erariale complessivo di € 634,62, di cui € 500,00 a titolo di danno all'immagine e € 134,62 a titolo di danno patrimoniale diretto.

Sui predetti importi, da ritenersi già comprensivi della rivalutazione monetaria, sono dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo a favore dello Stato, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla Procura erariale, condanna il convenuto Sig. Andrea Ordofendi al pagamento in favore del

Comune di Pescia della somma di € 634,62 (comprensiva di rivalutazione monetaria), di cui € 500,00 a titolo di danno all'immagine e € 134,62 a titolo di danno patrimoniale diretto, con interessi legali dal deposito al soddisfo.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato nella misura pari a €. 304,00.= (Euro Trecentoquattro/00.=)

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022.

L'Estensore

Il Presidente f.f.

Khelena Nikifarava

Giuseppe di Pietro

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 27 giugno 2023

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

F.to digitalmente